

Con decreto ministeriale del 10 giugno 2024 n. 773, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2024, n. 1941, sono state definite le “Linee generali d’indirizzo della programmazione triennale del sistema universitario per il triennio 2024-2026”. Tale decreto prevede la presentazione e la valutazione dei programmi presentati dalle Università con riferimento ai seguenti cinque obiettivi:

- A. innovare la didattica universitaria e ampliare l’accesso alla formazione universitaria;*
- B. promuovere le reti di ricerca e valorizzare l’attrattività del Paese;*
- C. potenziare i servizi per il benessere degli studenti e per la riduzione delle disuguaglianze;*
- D. promuovere la dimensione internazionale dell’alta formazione e della ricerca;*
- E. valorizzare il personale delle università, anche attraverso la mobilità”.*

In particolare, l’articolo 5, commi 3 e 4, del d.m. n. 773/2024 prevede che:

- (comma 3) *“I progetti degli Atenei sono valutati da un apposito comitato di valutazione, nominato con decreto del Ministro e composto da 4 rappresentanti del MUR e 3 dell’ANVUR. La valutazione viene effettuata per ciascun progetto e relativa azione considerando la complessità dei progetti di rete tenendo conto dei seguenti criteri:*

i. Chiarezza e coerenza delle attività contenute nel progetto rispetto agli obiettivi specifici dell’Ateneo e a quelli della programmazione del MUR;

ii. Fattibilità del progetto, adeguatezza economica, cofinanziamento diretto aggiuntivo e capacità di integrare l’intervento con altri finanziamenti nazionali e internazionali;

iii. Pertinenza degli indicatori con azione e obiettivo e capacità dell’intervento di apportare un reale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, tenuto conto del target individuato”.

- (comma 4) *“Il comitato di valutazione propone l’ammissione al finanziamento dei progetti presentati da ciascun Ateneo, graduando l’entità della assegnazione proposta in proporzione ai giudizi attribuiti, fermo restando che per l’ammissione a finanziamento di ciascun progetto è comunque necessario che il giudizio espresso sia almeno sufficiente in ciascuno dei tre criteri di cui al comma 3”.*

Si concorda la seguente scala di valutazione numerica per ciascuno dei predetti criteri:

Valutazione	Punteggio numerico
Ottimo	5
Buono	4
Sufficiente	3
Mediocre	2
Scarso	1
Non valutabile	0

Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del d.m. n. 773/2024, affinché un progetto sia ammissibile a finanziamento dovrà conseguire un punteggio complessivo pari almeno a 9 e un punteggio pari a 3 per ciascuno dei sopraindicati criteri. Il punteggio massimo per ciascun progetto è pari a 15.

Al fine di graduare l’assegnazione proposta da parte del Comitato in ragione della valutazione conseguita, si concorda che l’assegnazione sia pari al 100% del budget potenziale inserito nel progetto nel caso di attribuzione del punteggio massimo, pari a 15, prevedendo una riduzione proporzionale per punteggi inferiori, fino a un minimo del 60% del budget potenziale inserito nel progetto nel caso di un punteggio minimo pari a 9. La proposta di finanziamento sarà pertanto graduata nel seguente modo:

Valutazione	Graduazione assegnazione
15	100%
14	93%
13	87%
12	80%
11	73%
10	67%
9	60%